



Decisione n. 1713 del 5 luglio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi - Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante - Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 25 giugno 2019, in relazione al ricorso n. 2185, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La Ricorrente rappresenta di essere stata “coinvolta” dall’Intermediario nella sottoscrizione nel corso degli anni di numerosi titoli emessi dall’Intermediario come da tabella che segue.

DATA	N. TITOLI	PREZZO (euro)	CONTROAVALORE (euro)
31/10/2008	100	9,15	915
5/2/2009	1377	8,3	11.429,1
9/1/2013	522	8,64	4.974,66
9/1/2013	OBBL. CV		4.906,8
13/3/2013	150	9,4	1.410
2/12/2014	3638	8,95	32.560,10
2/12/2014	3638 OBBL. CV.		21.828
Totale			€ 78,023,66.

Rappresenta che in data 1° settembre 2014 sono state convertite in 574 azioni le obbligazioni sottoscritte nel 2013 e di aver ricevuto 29 azioni a titolo gratuito nel 2012 e 43 nell'aprile 2013. Pertanto, gli attuali investimenti della Ricorrente sono così distribuiti: 2.795 azioni ordinarie, obbligazioni del prestito subordinato 6,5% 2014-2021 per un valore di € 21.828,00 e 3.683 azioni derivanti dall'AUC 2014 "cum bonus".

La Ricorrente, dopo essersi soffermata sulla natura di strumento finanziario dei titoli sottoscritti, richiamando pronunce giurisprudenziali, svolge le seguenti contestazioni:

- nullità per mancanza di contratto quadro che conseguentemente travolgerebbe tutti gli investimenti sottoscritti;
- violazione dell'articolo 21 Tuf e 27, 28, 31, 34, 39, 40 e 42 del Regolamento Intermediari 16190/2007, nonché della Comunicazione n. 9019104 del 2.03.2009;
- mancata o errata informazione fornita al cliente in occasione degli acquisti contestati, non essendo stata fornita, in relazione ad alcune operazioni (2008 e marzo 2013), alcuna informazione e avendo nelle altre solo consegnato al Ricorrente i moduli d'ordine che rimandavano a documenti non conosciuti né visionati dallo stesso;

- errata consulenza e errata valutazione di adeguatezza, non avendo l'Intermediario, in relazione ad alcune operazioni (2008 e marzo 2013), svolto alcuna valutazione né di adeguatezza né di appropriatezza e, per le altre, avendo prestato il servizio di consulenza in maniera non corretta. A questo riguardo, i questionari raccolti dall'Intermediario presenterebbero informazioni non corrispondenti con il reale profilo d'investimento essendo stati precompilati dal funzionario della banca, evidenziandosi come nel questionario del 2007 non fosse stata accertata neanche la situazione finanziaria del cliente. Gli investimenti proposti non sarebbero comunque neanche compatibili con il profilo risultante da tali questionari, dei quali viene anche contestata la formulazione di diverse domande e il fatto di essere congegnati con il metodo dell'autovalutazione. Ad ogni modo, gli investimenti sottoscritti, azioni illiquide, non erano adeguati al profilo di Parte ricorrente che al momento del primo investimento risultava essere *“pensionata di 64 anni con titolo di studio di scuola media senza alcuna competenza in materia finanziaria”*;
- l'irrilevanza sotto un profilo informativo dell'accettazione delle clausole statutarie, posto che le clausole precompilate dall'Intermediario presenti nei moduli *“sono inefficaci e non idonee ad integrare l'onere della prova posto a carico della Banca circa il corretto adempimento degli obblighi informativi”*;
- rispetto alla documentazione allegata dalla Banca resistente, il documento 14 non risulta essere mai stato ricevuto dal Ricorrente e quanto emerge dal documento 16 conferma la propensione bassa al rischio del cliente che aveva sottoscritto gestioni patrimoniali *“protette”*;
- l'impossibilità di vendere gli strumenti in questione, rispetto ai quali il Ricorrente ha impartito nell'estate del 2017 un ordine di vendita che ancora non ha trovato evasione, considerato gli scambi pressoché assenti sugli stessi.

2. L'Intermediario, in punto di fatto, precisa che il Ricorrente risulta titolare di un contratto di dossier titoli sottoscritto in data 19 settembre 2007 e, contestualmente, gli veniva sottoposto il primo questionario Mifid, poi aggiornato più volte nel novembre del 2011, nell'ottobre 2014 e, infine, nel novembre 2015. L'Intermediario ricostruisce poi tutti gli acquisti effettuati dal cliente, dando conto dell'assegnazione di azioni a titolo gratuito anche nel 2018.

Quanto al merito della controversia la Banca, precisa che:

- il cliente, in occasione delle operazioni d'investimento, ha ricevuto un set informativo e documentale adeguato essendo stato altresì informato del conflitto d'interessi in cui versava l'Intermediario. Infatti, al momento dell'adesione alla compagine societaria il Ricorrente ha sottoscritto apposita domanda dichiarando espressamente *“di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto Sociale”*. In occasione della sottoscrizione degli aumenti di capitale 2013 e 2014 il Ricorrente veniva messo a conoscenza del contenuto del regolamento del prestito e del prospetto informativo relativo all'operazione, con particolare riferimento ai rischi specifici in esso contenuto;
- nei questionari di profilatura più volte aggiornati negli anni in linea con gli orientamenti Esma, è stata dichiarato come obiettivo la *“crescita del capitale nel medio lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”*, di voler operare nel *“lungo periodo”* e che la perdita massima disposta ad accettare fosse *“una parte media del capitale investito”*. In verità, in tale parte delle deduzioni l'Intermediario cita un nome diverso da quello del Ricorrente, così che non è pertanto certa la riferibilità di tali argomentazioni al caso di specie;
- il titolo oggetto del ricorso era classificato a *“rischio basso”* e, pertanto, sottoscrivibile dal cliente, che *“aveva un grado di liquidità sicuramente*

maggiore rispetto a quello assunto al momento dell'ordine di cessione". Il titolo ha assunto nel tempo un grado di illiquidità più elevato, indicato al cliente nell'estratto conto titoli al 31.12.2012 e al 31.12.2015. Infatti, il profilo di rischio attribuito ad uno strumento finanziario non è statico ma dinamico e la rischiosità del titolo è prima passata da rischio "basso" a "medio" e, poi, nel secondo semestre 2015, da "medio" a "medio-alto", così come rilevasi dagli estratti conto titoli";

- il cliente nel corso degli anni ha incassato a titolo di dividendi la cifra di € 603,99;
- con riguardo alla contestata violazione della comunicazione degli illiquidi, i predetti titoli, al momento delle operazioni non erano classificati come illiquidi e le informazioni relative al grado di liquidità sarebbero state tutte comunque prospettate al cliente, il quale era stato informato delle regole di funzionamento del "Sistema di negoziazione interno" della Banca. La Banca non ha comunque mai assunto impegni in merito a qualsivoglia ri-acquisto di azioni ovvero in merito alla liquidazione delle azioni in un determinato arco temporale. Il cliente era stato in ogni caso notiziato dei tempi di attesa non superiori a 90 giorni (al netto degli eventuali giorni di sospensione delle negoziazioni nei casi previsti dal Regolamento) con cui venivano liquidate le azioni;
- per quanto attiene al ritardo nella cessione delle azioni, esso non può essere ricondotto ad un inadempimento contrattuale dell'Intermediario, essendo le azioni in contestazione negoziate a partire dal 30 giugno 2017 sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, segmento Order Driven azionario. In precedenza, gli ordini venivano eseguiti su un "Mercato Interno" istituito dall'Intermediario allo scopo esclusivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta dei titoli azionari, senza tuttavia creare obblighi ulteriori di diversa natura in capo alla Banca.

- nel caso specie risulta che Parte ricorrente non abbia mai richiesto la cessione delle azioni fino a che sono state trattate nel sistema interno della Banca, essendo le prime richieste di vendita pervenute in data 30 giugno 2017 e trasmesse al mercato Hi- Mtf. Tali ordini una volta decaduti per mancata esecuzione non risultano essere stati più riproposti.

DIRITTO

1. La Ricorrente preliminarmente lamenta la nullità ex art. 23 TUF per mancanza del contratto quadro. Tale doglianza è infondata, considerato che l'Intermediario allega in atti un contratto che disciplina la prestazione dei servizi d'investimento datato 19 settembre 2007 e una modifica unilaterale del contratto del 2015. Pur non essendo presenti in atti ulteriori modifiche contrattuali conseguenti all'entrata in vigore della disciplina Mifid, a cui l'Intermediario era tenuto a adeguarsi entro e non oltre il 30 giugno 2008, si deve comunque ritenere che il contratto in atti, tra l'altro sottoscritto solo pochi mesi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia comunque idoneo ad assolvere lo scopo richiesto dall'articolo 23 Tuf, anche considerato che la disciplina transitoria non prevedeva che l'aggiornamento del contratto dovesse avvenire a pena di nullità del precedente contratto.

In tal senso è l'orientamento maggioritario e più recente della giurisprudenza di merito che, nel trattare il tema del mancato adeguamento della documentazione contrattuale relativa ai servizi di intermediazione finanziaria alla normativa sopravvenuta (in occasione dell'introduzione del TUF e del Reg. Consob n. 11522/1998), ha ritenuto che ciò non comporti la nullità del contratto-quadro. *“Infatti, nessuna norma prevede la fattispecie della nullità sopravvenuta per l'entrata in vigore di una diversa regolamentazione. Inoltre, essendo il contratto di negoziazione, per le sue peculiari caratteristiche, un contratto di durata destinato a produrre i propri effetti nel tempo, le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite ex lege dalle disposizioni difformi della*

disciplina di nuova introduzione, ai sensi dell'art. 1419 c.c. (Corte d'Appello di Milano, 6.02.2013, conformi: Tribunale Bologna sez. IV, 27/04/2018 n.1342; Tribunale Genova sez. lav., 05/05/2017, n.1187; Tribunale Padova, 20/03/2017, n.742; Tribunale Bologna sez. I, 29/12/2014, n.3788).

2. Con riferimento alle contestazioni relative alla mancata informativa fornita in occasione delle operazioni d'investimento, la doglianza è fondata, non avendo l'Intermediario dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi informativi in alcuno degli acquisti oggetto del presente ricorso.

In particolare, in occasione della prima operazione del 2008 e dell'acquisto del marzo 2013 (All. 3 e 7 alle deduzioni dell'Intermediario), l'Intermediario non ha fornito la prova di aver informato il Ricorrente circa le caratteristiche ed i rischi delle azioni, risultando dal modulo d'ordine solo che il cliente dichiarava di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio, nonché di essere a conoscenza del conflitto d'interessi. Sul punto si osserva che il rinvio alle norme statutarie contenuto nel citato modulo sottoscritto dal Ricorrente in sede di domanda di ammissione a socio non appare sufficiente ad assolvere gli obblighi informativi come più volte affermato da questo Collegio (cfr. Decisione ACF n. 327 del 16 marzo 2018).

Per quanto attiene alle operazioni avvenute in aumento di capitale nel 2009, nel 2013 e nel 2014 (All. 4, 6 e 9 alle deduzioni dell'Intermediario) il cliente risulta aver sottoscritto i relativi moduli di partecipazione alle operazioni contenenti: *i)* le dichiarazioni di conoscenza e presa visione della documentazione pubblicata ai sensi di legge per tale tipologia di operazioni (ad es. Prospetto, Regolamento del Prestito, Fattori di Rischio relativi all'emittente e ai titoli al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento), *ii)* e la presa d'atto della presenza di una situazione di conflitto di interesse in relazione all'appartenenza della Banca al medesimo gruppo dell'emittente i titoli. Sul punto, questo Collegio ha in più occasioni affermato che l'intermediario deve porsi in condizione di dimostrare di non

aver assolto agli obblighi informativi in modo meramente formalistico, così come la mera consegna o il rinvio a documenti predisposti dall'Emittente gli strumenti non può far ritenere di per sé assolto l'obbligo informativo gravante sull'Intermediario attesa la diversa natura e finalità dei documenti richiamati. di *“ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l'interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l'interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario.”* (Decisioni ACF n. 147 del 14 dicembre 2017, n. 111 del 16 novembre 2017; n. 34 del 3 agosto 2017).

Si precisa che in occasione dell'aumento di capitale 2013 risulta anche consegnata al cliente una “scheda prodotto” (debitamente firmata) che evidenzia per le azioni e le obbligazioni un indicatore sintetico di rischio “medio” e un orizzonte temporale dell'investimento “medio-lungo”. Relativamente alle obbligazioni convertibili era esplicitata la caratteristica della subordinazione così come era rappresentata la possibilità per l'Emittente di convertire le obbligazioni in azioni. Destano, tuttavia, perplessità le informazioni contenute nella scheda relative alle “modalità di smobilizzo” degli strumenti in cui oltre ad essere rappresentata la non prevista quotazione in mercati regolamentati si evidenziava:

- che con riferimento alle azioni, *“la Sede di Esecuzione [che] è la banca stessa che agisce in veste di mediatore degli ordini di acquisto/vendita delle proprie azioni”;*
- che con riferimento alle obbligazioni, l'Intermediario *“pur non assumendosi l'onere di controparte, si impegna, nel caso di richiesta di*

vendita [...] a garantire i massimi livelli di liquidità fornendo prezzi in acquisto ed in vendita”;

La scheda prodotto, pur essendo in linea generale una corretta modalità per assolvere gli obblighi informativi ex articolo 31 del Regolamento Intermediari, nel caso di specie non appare idonea ad assolvere a tale scopo con particolare riguardo al rischio di illiquidità e alla rappresentazione che di esso doveva essere data secondo quanto previsto nella comunicazione sugli illiquidi del 2009. Le informazioni contenute nella scheda non permettono, in particolare, una corretta rappresentazione del rischio di illiquidità sotteso allo strumento, in quanto non è riportata chiaramente le difficoltà che l'acquirente può incontrare nello smobilizzo dello strumento, illustrando anzi un meccanismo di vendita dei titoli che potrebbe indurre l'investitore a confidare nell'effettiva possibilità di liquidazione.

Relativamente all'aumento di capitale 2014, è versata in atti anche una scheda prodotto, la quale tuttavia non risulta firmata dal cliente e pertanto non vi è prova dell'avvenuta consegna della stessa. In ogni caso, nel citato documento non sembra contenuta una corretta informativa circa l'illiquidità del prodotto, atteso che nella medesima scheda viene evidenziato che *“nessun ordine di vendita è stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni”*, ingenerando l'evidente aspettativa di poter uscire dall'investimento in tempi rapidi.

Per quanto attiene, infine, all'ulteriore acquisto di 150 azioni nel marzo del 2013, in atti sono presenti solo gli ordini di acquisto (all.13 alle deduzioni), che non contengono alcun elemento informativo sui titoli.

Per quanto attiene all'informativa fornita nel corso del rapporto, negli estratti conto trasmessi al Ricorrente e versati in atti, la rischiosità delle azioni oggetto di contestazione è qualificata *“media”* fino al 30.06.2015 (analoga peraltro a quella delle obbligazioni subordinate), senza nessun tipo di indicazione in termini di liquidità, e che, solo a partire dal 31 dicembre 2015, la rischiosità viene indicata in *“medio-alta”* e compare la definizione di *“titolo illiquido”*.

Alla luce di quanto esposto, le difese spiegate dalla Banca, volte ad enfatizzare la completezza del *set* informativo contenuto nella documentazione consegnata al Ricorrente, non sono idonee a dimostrare il compiuto adempimento degli obblighi che su di essa gravavano, con particolare riferimento a quelli contenuti nella Comunicazione del 2009 n. 9019104, in cui si legge che l'intermediario è tenuto a trasmettere ai clienti *“ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”*. Non vi è prova infatti che tali informazioni siano state effettivamente fornite al cliente con modalità idonee a porlo nella condizione di effettuare consapevoli scelte d'investimento.

3. Appare fondata anche la doglianza di inadeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio del cliente.

Infatti, con riferimento alle prime due operazioni poste in essere (2008 e 2009), non risulta in atti neanche l'effettuazione di qualsiasi valutazione di adeguatezza/appropriatezza, di talché l'Intermediario in relazione ad esse non ha dato la prova su di esso spettante di essersi comportato diligentemente e conformamene alla normativa di settore.

Tutte le successive operazioni di acquisto a partire dal 2013 risultano invece essere state oggetto di raccomandazione personalizzata e, quindi, consigliate dalla banca che ha sempre ritenuto le azioni adeguate al cliente, qualificato come “medio” nel 2014 e che nei questionari del 2011 e del 2014 dichiarava come obiettivo di rischio la *“crescita del capitale nel medio – lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”*. Ora, non si comprende, al riguardo,

come ad un investitore con profilo medio già fortemente esposto su titoli emessi dall'Intermediario si potesse consigliare di acquistare, nel 2014, circa € 50.000 di azioni e obbligazioni subordinate dello stesso Emittente, considerato il rischio sotteso a tali strumenti e il crescente livello di concentrazione su titoli dello stesso Emittente. Al riguardo, si evidenzia che già a partire del luglio del 2011 il Ricorrente risultava avere tutto il portafoglio investito solo in titoli dell'Intermediario. A fronte di una tale concentrazione, sarebbe stato opportuno per l'Intermediario non prestare la consulenza sullo strumento e conseguentemente non ritenere adeguati, per lo meno gli ultimi acquisti.

La valutazione dell'Intermediario nel caso di specie è inoltre inficiata anche dalla non corretta profilatura del prodotto, necessario presupposto logico della valutazione di adeguatezza, in quanto l'intermediario, solo avendo preventivamente effettuato una congrua profilatura del prodotto, e in particolare dei rischi ad esso sottesi, può pervenire ad una corretta valutazione circa la sua coerenza con il profilo di rischio del cliente. Di conseguenza, l'intermediario che presta consulenza non può prescindere da una previa corretta valutazione delle caratteristiche concrete dello strumento proposto. Nel caso di specie, la valutazione delle azioni ritenute dapprima "basse" e poi, fino a giugno 2015, a rischio "medio" è già stata oggetto di analisi da parte del Collegio che si è già pronunciato sulla classificazione dei titoli oggetto del ricorso, rilevando perplessità *"con riguardo al fatto che l'indicatore di rischiosità attribuito alle azioni dell'Intermediario riportato nella rendicontazione periodica resa al Ricorrente tramite gli estratti conto del dossier titoli, fosse «medio» fino al 30 giugno 2015, per diventare poi, dal successivo 31 dicembre 2015, «medio-alto», trattandosi comunque di quote di capitale di rischio e anche di strumenti illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.* (cfr. Decisione n. 692 del 27 luglio 2018).

4. La Ricorrente ha pertanto titolo di essere risarcita dei danni subiti a seguito delle esposte violazioni poste in essere dall'Intermediario nel momento genetico delle operazioni. Essa chiede a titolo di risarcimento/restituzione la cifra di € **78,023,66**, quantificazione che risulta coerente con le operazioni documentate in atti e rispetto alla quale l'Intermediario non svolge contestazioni, limitandosi a chiedere di detrarre i dividendi percepiti e sintetizzati come segue:

23/04/2015	AZIONI BPB	211,46
	TOTALE	603,99

Dalla documentazione in atti, ancorché non citati dall'Intermediario, risultano percepiti dal Ricorrente € **404,63** di cedole relative alle obbligazioni sottoscritte nel 2013 e poi convertite in azioni.

Ai fini della quantificazione del danno da risarcire, sarà comunque necessario tener conto del fatto che il Ricorrente continua ad oggi a detenere azioni dell'Intermediario rinvenienti dalle operazioni contestate o assegnate gratuitamente nel corso del tempo pari al 31/12/2017 a 6433 (2795 ordinarie e 3638 cum bonis) a cui devono aggiungersi ulteriori 279 assegnate nel 2018 (cfr all. 11). Al riguardo, si osserva che tali azioni risultano negoziate sul MTF "HI-MTF", sul quale tuttavia i volumi degli scambi risultano assai ridotti se non assenti non essendovi stati scambi nelle ultime aste e risultando l'ultimo contratto concluso in data 14 giugno 2019 per un totale di n. 100 azioni vendute al prezzo di € 2,38. Conseguentemente, l'attuale valore di 6712 di azioni, il cui controvalore risulta essere pari a € **15.974,56**, va scomputato dal risarcimento, al pari dei dividendi e delle cedole già citati.

Inoltre, con specifico riferimento all'operazione di acquisto di obbligazioni subordinate del 2014, pur essendo il relativo oggi fortemente sotto la pari sul mercato di negoziazione Hi-Mtf, registrando un prezzo medio ponderato di € 58,05, in più occasioni (cfr decisioni ACF n. 127 del 29 novembre 2017, del 463 del 22 maggio 2018, decisione 1365 del 23 gennaio 2019, decisione 1457

del 6 marzo 2019) questo Arbitro ha evidenziato che il danno può ritenersi risarcibile solo quando risulti certo, attuale e concreto, anche ove basato su un percorso logico-argomentativo fondato in tutto o in parte su presunzioni. In tale ottica, come già ritenuto nei ricordati precedenti, non appare risarcibile, in quanto non attuale, il danno nel caso di possessori di obbligazioni come quelle acquistate dall'odierno Ricorrente nel 2014, posto che si tratta di titoli che continuavano a staccare cedola e *"in mancanza di elementi atti a dimostrare - anche solo per presunzioni - che il loro valore fosse divenuto inferiore al prezzo di acquisto, dedotto quanto incassato nel corso del tempo dalle ricorrenti a titolo di cedole ovvero che le stesse siano prive di valore. Né risultano prodromi di possibile mancato rimborso alla scadenza delle stesse"*.

Si riepiloga quindi nella seguente tabella il computo per la quantificazione del danno.

Controvalore totale degli investimenti (ciascuno da rivalutare dalla data dell'operazione)	€ 78,023,66
Controvalore delle obbligazioni subordinate sottoscritte nel 2014 e per le quali manca l'attualità del danno	- € 21.828
Dividendi	- € 603,99
Cedole incassate su obbligazioni convertibili 2013 =	- € 404,63
Attuale valore su Hi- Mtf delle azioni derivanti dalle operazioni contestate (2795 ordinarie + 3638 cum bonus + 279 assegnate nel 2018) x € 2,38	- € 15.974,56
Totale	€ 39.212,66

La Ricorrente ha quindi titolo di essere risarcita dei pregiudizi patrimoniali cagionatigli dalle esposte inadempienze dell'Intermediario, come sopra calcolati, in **euro 39.212,66** che, rivalutati trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, si attestano a **€40.310,61**, somma sulla quale spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a parte Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma rivalutata di **€40.310,61**, oltre agli interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi